

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE ECM

Adottato con Delibera n° 14 del 20-11-2018

Normativa di riferimento

DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 e della legge n.244 del 2007 e s.m.i;

(Art.1.) Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di controllo e verifica da parte dell'Ordine Interprovinciale Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca e Pistoia del rispetto da parte degli iscritti, degli obblighi di formazione continua, in attuazione del DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 e della legge n.244 del 2007 e s.m.i che hanno istituito l'onere per il professionista di seguire percorsi di formazione continua e permanente ECM, in ossequio alla delibera AGENAS del 14.12.2016 recante "Crediti, obbligo formativo per il triennio 2017 / 2019" e le modalità di assolvimento degli obblighi stessi, nonché del rilascio della relativa certificazione.

Gli iscritti all'Ordine hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione e competenza professionale al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo del proprio sviluppo professionale.

Destinatari del programma sono, ai sensi della richiamata normativa, "tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i liberi professionisti".

Il Programma ECM deve pertanto ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale: "nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori etici fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze scientifiche validate e aggiornate, nonché ad eventuali indicazioni suggerite dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. L'ostetrica/o ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento scientifico e tecnico, nel quadro di un processo di adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo l'intero arco della vita professionale. Ha inoltre il dovere di contribuire alle attività di formazione e aggiornamento. L'ostetrica/o promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate", (art. 2 del Codice Deontologico).

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

Il Collegio, ai sensi di quanto previsto dalla citata Legge n. 244/07, *“si colloca all’interno del sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini”*.

Art. 2 . Obbligo formativo triennio 2017-2019

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La flessibilità permette al professionista di organizzare liberamente la distribuzione triennale dei crediti formativi Ecm acquisiti (dovranno comunque essere sempre 150 nel triennio, fatti salvi i casi citati dalla premialità appresso indicati).

Questa libertà sarà legata al [dossier formativo](#) attraverso il quale il professionista programmerà e riprogrammerà il proprio piano formativo triennale sulla base degli obiettivi nazionali AGENAS. Ogni professionista potrà partecipare a più gruppi (ad es. collegi di reparto o gruppo interregionale) ed a più organizzazioni (ad es. Ordine e Asl).

Come previsto con delibera CNFC del 15.12.2016, I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Per i trienni successivi al 2017 – 2019 restano ferme le disposizioni del presente articolo che verranno automaticamente sostituite se e in quanto necessarie per contemperare eventuali variazioni legislative e/o stabilite dall’AGENAS.

Art. 3 Attestazione e Certificazione per il triennio 2017-2019

Il professionista sanitario , ai fini di cui al presente regolamento, art.1, può richiedere la seguente documentazione:

- a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
- b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.

L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.

Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.

Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dal presente regolamento all’art.5 in ossequio a quanto stabilito dalla Commissione Nazionale, delibera della CNFC in

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

materia di crediti formativi ECM per il triennio 2017-2019, all'art. 4, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

Per i trienni successivi al 2017 – 2019 restano ferme le disposizioni del presente articolo che verranno automaticamente sostituite se e in quanto necessarie per contemperare eventuali variazioni legislative e/o stabilite dall'AGENAS.

La certificazione compete esclusivamente all'Ordine di appartenenza del partecipante all'evento.

Spetta al Provider, oppure nel caso della sperimentazione, all'ente accreditante, inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione. (cfr.: Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009)

Art. 4. Regole applicative: ESENZIONE e ESONERO

Ciascuno iscritto potrà ottenere esenzioni e/o esoneri nei casi sotto indicati formulando apposita istanza/ richiesta al Co.Ge.A.P.S. che provvederà al riconoscimento (previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione) e valutazione della conformità alla normativa vigente in materia di ECM.

ESENZIONE:

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

- a. congedo maternità e paternità
- b. congedo parentale e congedo per malattia del figlio
- c. adozione e affidamento preadottivo
- d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
- e. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
- f. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
- g. assenza per malattia
- h. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.:
- i. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale
- j. aspettativa per cariche pubbliche elettive

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

k. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali

I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo.

ESONERO

La durata dell'esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria. ^[SEP]L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all'esonero di 4 crediti ECM).

^[SEP]La tipologie di esoneri sono: ^[SEP]Annuali /Annuali Parziali /Mensili

Esoneri Annuali

- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.

^[SEP]Esoneri Durata Annuale Parziale

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dai terremoti dell'Abruzzo;
- Riduzione in favore degli operatori che esercitano la propria attività in zone colpite da catastrofi se e in quanto previsto dalla Commissione Nazionale;
- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

Durante gli esoneri parziali è ammesso acquisire crediti

Esoneri Mensili

- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate: dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS;
- Militari in missione all'estero.

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.

Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Crediti di formazione all'estero

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all'estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l'evento accreditato all'estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Art. 5 Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider

Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.

Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l'attribuzione di crediti per più ruoli all'interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell'evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.

I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l'ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz'ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).

Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un'edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Con la Delibera Commissione Nazionale Formazione Continua del 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile, è stata estesa a dipendenti e a liberi professionisti la possibilità di inoltrare richiesta di riconoscimento di crediti acquisiti attraverso autoformazione.

Attraverso questa modalità l'ostetrica/o può vedersi riconosciuti, nel triennio 2014/2016, crediti per attività di autoformazione nel limite del 10% dell'obbligo del triennio fino a un massimo di 15 crediti.

Tale richiesta può essere effettuata sul portale sopra citato, previa presentazione di un'autocertificazione firmata in cui si indica lo studio di un testo o di una rivista scientifica, la descrizione del materiale di lettura (titolo, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio; in questo modo si potrà ottenere il riconoscimento fino a un massimo di 15 crediti nel triennio.

Art. 6: Eventi di formazione ECM

Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L'evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle "Attività di ricerca" che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Dal 1 Gennaio 2017 è possibile soddisfare il proprio obbligo formativo triennale anche solo nel 2017 o all'opposto negli ultimi mesi del 2019.

Articolo 7 Adempimenti degli iscritti in osservanza dell'obbligo formativo

Nel pieno rispetto del Codice Deontologico nonché di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'Ostetrica/o aderisce individualmente al programma nazionale di E.C.M., il sistema organizzato ed

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

istituzionalizzato volto a mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità, a tutela e del professionista e del cittadino.

L'iscritto deve registrarsi nella banca dati COGEAPS all'indirizzo <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> e caricare sul portale tutta la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento di esoneri, esenzioni e dei crediti ECM acquisiti in autoapprendimento. Il COGEAPS provvede alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati COGEAPS.

L'iscritto deve verificare la propria posizione formativa attraverso la consultazione della banca dati COGEAPS

Articolo 8 Attività del Consiglio Direttivo dell'Ordine

L'Ordine verifica che i propri iscritti siano in regola con la formazione nel rispetto della normativa vigente e del Codice Deontologico professionale.

In qualunque momento può indirizzare agli iscritti una richiesta di "deposito crediti" onde verificare la corretta applicazione dell'obbligo. Gli iscritti - una volta convocati dall'Ordine - hanno l'obbligo di depositare i crediti.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti e ne verifica l'assolvimento attraverso l'accesso alla banca dati COGEAPS, alimentata da ogni singolo iscritto nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 7. Per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica il Consiglio, annualmente, si riunisce in forma collegiale per esaminare lo stato di assolvimento degli obblighi formativi. Il parere così espresso è obbligatorio e contiene le decisioni assunte in conseguenza degli accertati inadempimenti rispetto agli obblighi di assolvimento degli obblighi formativi.

Ai fini della verifica, il Consiglio svolge attività di controllo ed allo scopo può richiedere agli iscritti ed ai soggetti promotori chiarimenti e documentazione integrativa rispetto a quella indicata nel precedente articolo 7.

In particolare il Consiglio dell'Ordine può richiedere a ciascun promotore, a fini di verifica e controllo dell'attività da questi svolta e della formazione professionale dei propri iscritti, i registri delle presenze agli eventi formativi tenuti nel corso degli anni precedenti, secondo la normativa vigente.

La certificazione/attestazione dei crediti (vedi art. 3 del presente regolamento) viene rilasciata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito in forma collegiale, previa verifica della posizione del richiedente attraverso l'accesso al portale COGEAPS.

Art. 9 Conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi formativi

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE FIRENZE, PRATO, AREZZO, GROSSETO, SIENA, LUCCA E PISTOIA

Gli iscritti vengono sollecitati dall'Ordine ad adempiere all'obbligo di depositare i crediti ai sensi del precedente art. 7. In caso di mancato o insufficiente deposito il Collegio, con il parere di cui al precedente art. 8, valuta le inadempienze e avvia il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'Ordinamento professionale.

Resta fermo che nel caso di non assolvimento degli obblighi di formazione ECM detta mancanza potrà rappresentare condotta astrattamente rilevante sotto il profilo civile e penale anche con riferimento all'efficacia della copertura assicurativa.

Art. 10 Normativa e clausola di rinvio

Il presente Regolamento è adottato in conformità al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 e della legge n.244 del 2007 e s.m.i.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa in materia di attribuzione e calcolo dei crediti ECM presente e scaricabile al link <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx> nonché a quella applicabile pro tempore vigente.